

AGENZIA ENTRATE - D.R. TOSCANA: LA MISURA DELL'IMPOSTA DI BOLLO NEI RAPPORTI BANCARI INTESTATI ALLE PROCEDURE FALLIMENTARI

La Direzione Regionale Toscana dell'Agenzia delle Entrate, con prot. 48063/2015, in risposta ad un interpello presentato dal Curatore, ha definitivamente chiarito le modalità di applicazione dell'imposta di bollo sui conti correnti, bancari o postali, intestati alle procedure fallimentari.

L'Agenzia infatti ritiene che gli estratti dei conti correnti intestati alla procedura fallimentare, ancorché aperti presso un ufficio postale o presso una banca, scelta dal Curatore, ai sensi del vigente art. 34 L.F., **non rientrano** nell'ambito applicativo dell'art. 13, comma 2-bis, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. N° 642/1972.

Per detti estratti conto, bancari o postali, trova quindi applicazione esclusivamente l'imposta di bollo ordinaria nella misura di Euro 2,00, di cui all'art. 13, comma 2, della medesima Tariffa, solo qualora l'importo del deposito sia superiore ad Euro 77,47.

Qualora si riscontrassero addebiti di imposta in contrasto con quanto sopra esposto, si fa presente che è possibile chiedere direttamente all'Istituto di Credito o alle Poste, tramite reclamo scritto, la restituzione dell'indebito prelievo.

Qualora, nonostante la richiesta di restituzione, l'Istituto di credito o la Posta, non dovessero ottemperare, è possibile ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario – ABF (www.arbitrobancariofinanziario.it), dandone notizia alla Banca o alla Posta a mezzo lettera raccomandata.